

Allegato “A” al n. 36357/18149 di Repertorio

STATUTO
della
FONDAZIONE
“Speranza Oltre Noi Ente del Terzo Settore”

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata

“Speranza Oltre Noi Ente del Terzo Settore”

per brevità anche **“SON ETS”** (di seguito anche la **“Fondazione”**). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione **“Ente del Terzo Settore”** o dell’acronimo **“ETS”** farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 3.2.

In particolare, la Fondazione si propone di porre al centro del suo cammino le parole **“speranza”** e **“quell’oltre noi”** che ricordano come la speranza sia un dono di cui non siamo proprietari, è un dono che è consegnato alla responsabilità di ciascuno e insieme, alla forza di una comunità di persone che vogliono costruire legami di solidarietà autentica. Un dono che chiede di essere custodito con serietà, attenzione, con uno sguardo capace di riconoscere la dignità di ogni persona nel solco di quel **‘magistero della fragilità’** richiamato da Papa Francesco che invita a leggere la fragilità non come limite ma come luogo in cui si rivela la ricchezza dell’umano e si genera una solidarietà vera. La Fondazione nel suo agire vuole essere uno strumento che facilita la pratica dell’abitare il presente ed il futuro’. Tutte le persone, le realtà associative, le istituzioni che collaboreranno per aiutare il progetto avranno l’impegno di consolidare, in modo gratuito, l’attesa di futuro delle famiglie per

essere un vero luogo aperto a condividere, ascoltare, farsi carico.

La Fondazione riconosce il valore e sarà un luogo di dialogo, confronto, di ricerca e studio secondo l'insegnamento del Card. Carlo Maria Martini aperto a credenti e non credenti.

La Fondazione si impegna a promuovere una cultura capace di accogliere con spirito inclusivo le proposte di quanti contribuiranno alla realizzazione della "mission" della Fondazione.

E' con questo ideale che la Fondazione si prefigge lo scopo della tutela, dell'assistenza e della cura, materiale e morale, delle persone fisicamente e socialmente fragili e delle persone con disabilità anche prive di adeguata assistenza familiare sia in momenti di emergenza, sia **accompagnandole** con attività continuative di supporto o di integrazione e di cure sociali, psicologiche, sanitarie e della ricerca di soluzioni per il loro reale inserimento nella vita, anche valorizzando le loro capacità, anche in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro, per rafforzarne la loro autonomia anche attraverso gli strumenti della legge 112/2016.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), i), p), q) e w), del D.Lgs. 117/2017:

1. promuovere e tutelare i diritti delle persone che si trovano in condizioni di povertà e di fragilità sociale e fisica, con particolare attenzione alle persone disabili e alle loro famiglie;
2. promuovere, realizzare e gestire servizi di accoglienza, assistenza e cura residenziale e semi residenziale destinati alle persone di cui al punto precedente ivi compresi progetti di co-housing per favorire la deistituzionalizzazione e l'indipendenza delle persone con disabilità;
3. diffondere la conoscenza degli strumenti e dei contenuti della legge sul "dopo di noi";
4. promuovere e sostenere iniziative di formazione anche professionale nonché ogni altra iniziativa che possa favorire l'inserimento lavorativo delle persone di cui al precedente punto 1;
5. promuovere attività ed iniziative culturali, sociali, di animazione e aggregazione volte a favorire il processo di integrazione sociale delle persone disabili e fragili;
6. favorire attraverso la promozione di attività formative, teatrali, culturali artistiche e musicali una completa integrazione sociale nonché la promozione di una positiva attenzione ai temi della disabilità.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 4

Patrimonio e mezzi di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Sostenitori

5.1 Possono divenire Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, ne facciamo richiesta al Consiglio di Amministrazione e contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto al patrimonio della Fondazione di beni materiali o immateriali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

5.2. La qualità di Sostenitore si perde per esclusione.

L'esclusione opera automaticamente per i Sostenitori in caso di morosità nel versamento del contributo annuale; è, invece, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi in caso di:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto;

- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- interdizione, inabilitazione o condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- aperture di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- operazioni straordinarie.

5.3. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 6

Volontari

6.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7

Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Assemblea dei Sostenitori;
- d) l'Organo di Controllo.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “**Consiglio**”) composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, incluso il Presidente.

8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con le seguenti modalità:

- a) la fondazione “Casa della Carità Angelo Abriani” e l'associazione “Amici della Carità” nominano ciascuna un consigliere;
- b) un consigliere è nominato da Don Virginio Colmegna;
- c) un consigliere è nominato dall'Assemblea dei Sostenitori;
- c) gli eventuali restanti consiglieri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza che determina altresì il numero complessivo di componenti del Consiglio successivo.

8.3 Qualora gli enti di cui al precedente articolo 8.2 lett. a) si estinguessero o

cessassero, per qualsiasi causa, la propria attività o non provvedano alla nomina del consigliere di propria competenza entro 60 giorni dalla richiesta, la nomina del consigliere ad essi riservata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

8.4 In caso di permanente impedimento o decesso di Don Virginio Colmegna ovvero qualora lo stesso non provveda alla nomina del consigliere di propria competenza entro 60 giorni dalla richiesta, la nomina del consigliere allo stesso riservata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

8.5 Qualora l'Assemblea dei Sostenitori non provveda alla nomina del consigliere di propria competenza entro 60 giorni dalla richiesta, la nomina del consigliere allo stesso riservata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

8.6 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio possono essere confermati.

8.7 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. a), b) o c) il Consiglio di Amministrazione procederà tempestivamente a richiedere al soggetto competente ai sensi delle stesse disposizioni di provvedere alla nomina del nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

In mancanza dei soggetti competenti alla nomina dei sostituti ovvero qualora gli stessi non vi provvedano entro 60 giorni dalla richiesta, il sostituto sarà cooptato dal Consiglio di Amministrazione e resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.

8.8 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. d), il Consiglio di Amministrazione in carica potrà cooptare un nuovo componente o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.

8.9 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
- b) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente quello sociale;
- f) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- g) può nominare il Segretario o Direttore Generale (che non potranno essere anche

componenti del Consiglio di Amministrazione) determinandone le funzioni, i compiti e i poteri;

- h) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- i) conferisce incarichi professionali;
- j) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- k) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- l) nomina l'Organo di Controllo e stabilisce se sia monocratico o collegiale;
- m) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- n) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- o) delibera le modifiche allo statuto e le operazioni straordinarie;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- r) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

9.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

10.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

10.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario/Direttore della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

11.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 12

Assemblea dei Sostenitori

12.1. L'Assemblea, composta dai Sostenitori nominati ai sensi del precedente articolo 5, è convocata dal Presidente della Fondazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno due membri del Consiglio di Amministrazione stesso o un quinto Sostenitori, e in ogni caso almeno una volta l'anno.

12.2. L'Assemblea, in prima convocazione, delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile, mentre, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza dei presenti.

Ogni Sostenitore può farsi rappresentare da un altro Sostenitore mediante delega scritta e ha diritto a un voto. Ogni Sostenitore non può ricevere più di due deleghe. L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente e, in sua assenza, da un altro componente del Consiglio di Amministrazione da questi delegato.

All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9 del presente statuto.

12.3. L'Assemblea:

- esprimere pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8.2 lett. c).

12.4. Alle riunioni dell'Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

12.5. Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario della riunione che lo firma unitamente al Presidente.

Articolo 13

Organo di Controllo

13.1 L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

13.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 10 in quanto compatibile.

13.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 14

Compensi per le Cariche sociali

14.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

14.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 e depositato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16

Operazioni straordinarie

16.1 Le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 17

Estinzione

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Norme applicabili

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.to: Monica De Paoli